

Sentenza n. 3973/2020 pubbl. il 23/11/20

REPUBBLICA ITALIANA

RG n. 1514/20

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Reper. n. 5089/2020 del 23/11/20

Ottava sezione civile



COPIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Ottava sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr.ss. ssa Rosaria Papa - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere – Relatore

ha deliberato di pronunciare la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 12225/2015 pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 28 settembre 2015, iscritto al n. 1514/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 luglio 2020 e pendente

TRÀ

(1) il COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (codice fiscale e partita iva 01547361210), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Piazzetta Arenella n. 1, presso lo studio dell'avv. Rosario Schiano Lomoriello (codice fiscale SCHRSR69L24F839J), che lo rappresenta e difende in virtù della procura a margine dell'atto di appello

- appellante -

e-mail: avv.augustocorsaro@fibero.it  
PEC: augustocorsaro@avvocatinapoli.legalmail.it

Via R. Caravaglios, 33 - 80125 Napoli  
Tel. 081 26 48 45 Fax 081 193 02 842

Avv. Augusto Corsaro

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f67420b312717cb4f3a18f99a0ac42  
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab706196185cc46  
Firmato Da: MONTIEMI...

E

(2) **Mariarosaria SERMOLINO** (codice fiscale SRMMRS84S43F839X), nata a Napoli il 3 novembre 1984, residente in Giugliano in Campania (NA), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Raffaele Caravaglios n. 33 presso lo studio dell'avv. Augusto Corsaro (codice fiscale CRSGST69C27F839L), che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di risposta all' appello

- appellata -

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 12 febbraio 2009, notificato il 16 ottobre 2008, Mariarosaria Sermolino esponeva che:

*"A) il giorno 06 feb. 2008 nel territorio del Comune di Giugliano (NA) verso le ore 09,00 circa l'attrice si trovava alla Via Labriola allorquando, mentre stava camminando a piedi sul marciapiede in prossimità dell'ufficio postale, - a causa del distacco di parte della pavimentazione pericolosamente dissestata- cadeva rovinosamente contro un cassonetto dei rifiuti posto accanto al marciapiede;*

*B) l'istante, ponendo il piede in detto punto (apparentemente integro) perdeva l'equilibrio e rovinava cadendo e sbattendo col ginocchio sinistro e addome prima contro il cassonetto per poi finire sull'asfalto;*

*C) che il punto insidioso si presentava apparentemente integro ma il basolato si sfaldava e franava al passaggio pedonale;*

*D) che il luogo pericoloso non era affatto visibile, prevedibile e/o distinguibile;*

*E) che detta situazione costituiva per la pluralità dei passanti un pericolo non avvistabile ed assolutamente non distinguibile e prevedibile;*

*F) che nessuna segnalazione di lavori risultava apposta né con cartelli e/o insegne né tanto meno risultava transennato il perimetro interessato (...);*

G) *che in conseguenza della caduta al suolo, l'attore subiva gravi lesioni (...)*" (cfr. pag. 1-2 dell'atto di citazione di primo grado). Nella specie, l'attrice riportava una *"contusione al ginocchio sinistro con versamento articolare"*.

Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco *pro tempore*, chiedendo:

- a) *"In via principale: dichiarare esso convenuto Comune di Giugliano in Campania in persona del sindaco p.t. (ex art. 2051 c.c. quale custode del tratto di strada) unico ed esclusivo responsabile del sinistro de quo per essere istituzionalmente demandato alla custodia nonché manutenzione, vigilanza e controllo dell'area ove ebbe a verificarsi l'evento"*;
- b) *"in via subordinata: per violazione del regime generale ex art. 2043 c.c., che impone – "nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere" – di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto"*, e per l'effetto:
- c) *"condannare esso medesimo convenuto Ente in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore di Sermolino Mariarosaria della somma complessiva di € 8.469,33 (...) a titolo di risarcimento dei danni tutti per le lesioni tutte subite dall'attore, oltre danno patrimoniale anche per esborsi e spese mediche sostenute e a sostenersi, il tutto oltre interessi legali dalla data dell'evento (...)"* (cfr. pag. 7-8 della citazione di primo grado), vinte le spese del grado.

I.2. Si costituiva nel giudizio, con comparsa del 22 gennaio 2019, il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco *pro tempore*, il quale contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa la Dieffe S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, appaltatrice dei lavori di vigilanza e manutenzione stradale, al fine di essere da quest'ultima manlevato in caso di condanna.

I.3. Autorizzata la chiamata, si costituiva la Dieffe S.p.A. , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che contestava la domanda ed eccepiva la non operatività della garanzia per non esservi lavori in corso nel tratto di strada ove ebbe a verificarsi l'evento; instava, altresì, per la chiamata in causa della Italiana Assicurazioni S.p.a. e della Nuova Tirrena S.p.A. (poi Groupama Assicurazioni S.p.A.) chiedendo di essere dalle stesse manlevata in caso di condanna.

I.4. Autorizzata la chiamata, si costituivano anche la Italiana Assicurazioni S.p.A. e la Nuova Tirrena S.p.A. (poi Groupama Assicurazioni S.p.A.) che eccepivano l'inoperatività dei propri rapporti assicurativi e chiedevano il rigetto della domanda.

I.5. Esaminati gli atti, espletata la prova testimoniale nonché la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 12225/2015, pubblicata il 28 settembre 2015, così provvedeva:

- “ accoglie domanda attrice;*
- dichiara il difetto di legittimazione passiva e di responsabilità della Dieffe s.p.a. ;*
- dichiara il difetto di legittimazione passiva e di responsabilità della Italiana Ass.ni e della Groupama Ass.ni e della Groupama Ass.ni ( già\_Nuova Tirrena s.p.a.);*
- dichiara il Comune di Giugliano quale unico ed esclusivo responsabile del danno subito dall'attore;*
- condanna il Comune di Giugliano al pagamento in favore dell'attore della somma di € -2973,00 con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito di anno in anno rivalutato, dal di del fatto ( 06.02.08) sino al soddisfo. Dalla data della pubblicazione, spetteranno gli interessi legali sul capitale;*
- condanna il Comune di Giugliano al pagamento delle spese di lite in favore del legale dell'attore, che ha dichiarato di essere anticipatario, per il totale di € 2000,00 per compensi, oltre iva, cassa spese generali e di ctu ed € 223,55 per spese vive;*

- condanna il Comune di Giugliano al pagamento delle spese di lite in favore del legale anticipatario della Dieffe s.p.a., per il totale di € 2000,00 per compensi, oltre iva, cassa spese generali ;

- condanna il Comune di Giugliano al pagamento delle spese di lite in favore della Italiana Assicurazioni s.p.a., per il totale di € 2000,00 per compensi, oltre iva, cassa spese generali;

- condanna il Comune di Giugliano al pagamento delle spese di lite in favore di Gruopama già Nuova Tirrenia ass.ni s.p.a. per il totale di €2000,00 per compensi, oltre iva, cassa spese generali” (cfr. pag. 27-28 della sentenza)

**II.1.** Avverso detta decisione, il Comune di Giugliano in Campania - con citazione per l'udienza del 21 luglio 2016, notificata il 24 marzo 2016 nei confronti di Maria Rosaria Sermolino - s'appellava a questa Corte lamentando i seguenti motivi così rubricati:

- 1) “*Violazione ed errata interpretazione dell'art. 2043 c.c.*” (cfr. pag. 8 dell'atto di appello);
- 2) “*Violata ed errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.*” (cfr. pag.9 dell'atto di appello);
- 3) “*Violazione art. 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Carenza del percorso motivazionale*” (cfr. pag. 12 dell'atto di appello);
- 4) “*Violazione e mancata applicazione dell'art. 1127 1<sup>^</sup> comma c.p.c.*” (cfr. pag.13 dell'atto di appello).

Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di così provvedere:

- a) *emettere i provvedimenti di legge;*
- b) *accogliere l'appello proposto;*
- c) *reformare la sentenza e per l'effetto dichiarare nulla ed infondata la domanda di risarcimento della sig.ra Sermolino Maria Rosaria nei confronti del Comune di Giugliano in Campania con ogni consequenziale statuizione di legge;*
- d) *in via subordinata dichiarare il concorso di colpa, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1227 comma 1<sup>^</sup> c.c. nella percentuale che la Ill.ma Corte d'Appello vorrà determinare;*

e) condannare la sig.ra Sermolino Maria Rosaria al pagamento di spese comprese quelle di CTU e compensi del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario" (cfr. pag- 15-16 dell'atto di appello).

**II.2.** Si costituiva in giudizio, con comparsa del 6 giugno 2018, Mariarosaria Sermolino la quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello nonché la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.

**II.5.** All'udienza del giorno 17 luglio 2020, le parti concludevano riportandosi ai loro scritti difensivi e la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.** Destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Comune di Giugliano in Campania sollevata in via preliminare dalla difesa di Mariarosaria Sermolino per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c.

Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha di recente ribadito che *"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado"* (Cass. SS.UU. n. 27199/2017). Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante *"ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza*

qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (Cass SS.UU. n. 27199 cit.).

Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta.

Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c..

Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dalla difesa dell'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.

In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez. 3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).

2. Il Tribunale di Napoli - inquadrata la fattispecie sottoposta al suo esame nel solco della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. - ha accolto in parte la domanda di danno proposta da Mariarosaria Sermolino nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, osservando che *“in ordine alla dinamica del sinistro, dalla documentazione in atti e soprattutto dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale (...) può ritenersi provata la fattispecie dedotta in giudizio*

dall'attrice, la quale, a causa del distacco di parte della pavimentazione pericolosamente dissestata, cadeva contro un cassonetto dei rifiuti posto accanto al marciapiede riportando la contusione escoriatica del ginocchio sinistro" (cfr. pag. 4 della sentenza), e che "tale evento non può addebitarsi ad una condotta colposa del pedone, il quale non poteva prevedere e riconoscere la sussistenza di un pericolo ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio (...) dell'autoresponsabilità" (cfr. pag. 11 della sentenza).

3. Con il primo ed il secondo motivo d'appello – rubricati rispettivamente “violazione ed errata interpretazione dell’art. 2043 c.c.” e “violazione ed errata interpretazione dell’art. 2051 c.c.”, da trattare congiuntamente perché logicamente connessi – il Comune di Giugliano in Campania lamenta, in primo luogo, che il Giudice di primo grado abbia applicato nella fattispecie in esame il paradigma della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (che sancisce una presunzione di responsabilità a suo dire “inapplicabile per la P.A. con riferimento ai beni demaniali quando essi siano oggetto di un uso diretto e generale da parte di terzi”, cfr. pag. 8 dell’atto di appello), anziché il (più favorevole per l’ente/ proprietario) regime della responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. (“che impone nell’osservanza della norma primaria del *neminem ledere di far si che la strada aperta al pubblico transito non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto*”, cfr. pag. 8 dell’atto di appello, nella specie non sussistente), in secondo luogo, che - pur a volere ritenere applicabile la previsione dell’art. 2051 c.c.- abbia errato nella sua interpretazione “limitando eccessivamente l’onere probatorio imposto alla presunta danneggiata ed ampliando di converso quello dell’Ente Locale convenuto”, onerando quest’ultimo della dimostrazione di un elemento esterno che integri i caratteri della inevitabilità ed imprevedibilità.

Di contro, argomenta l’appellante che dalle risultanze della istruttoria e segnatamente della prova testimoniale era “evidente” come non ricorressero i presupposti per la configurabilità della situazione di pericolo occulto, rappresentata dall’insidia o trabocchetto stradale, non integrandosi il duplice e concorrente requisito della non





prevedibilità soggettiva del pericolo e della non visibilità oggettiva dello stesso: dal ché, l'esclusione di ogni addebito di responsabilità a suo carico.

I rilievi esposti sono infondati.

**3.1** Giova rammentare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento; inoltre, prescinde anche dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa causati, sia per la sua intrinseca natura sia per la insorgenza di agenti dannosi, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito.

Come già affermato in giurisprudenza, i presupposti di fatto allegati da chi agisca invocando la responsabilità ai sensi dell'art.2043 c.c. sono del tutto distinti e diversi da quelli invocati da chi agisca ai sensi dell'art.2051 c.c., trattandosi nel primo caso di allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso e nel secondo di allegare e dimostrare il rapporto di custodia e il nesso eziologico intercorso tra il fattore dannoso esistente o sorto nel bene in custodia e l'evento dannoso; pertanto si tratta di domande diverse caratterizzate da una distinta *causa petendi*, proposta una delle quali non si può considerare l'altra, (Cass. n. n.20328/2006, n.15382/2006), a meno che non siano state enunciate sin dall'atto introduttivo del giudizio in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo (Cass. n.15666/2013; n.18609/2013 n.18463/2015 n.30920/2017).

Inoltre, la Cassazione ha ormai da tempo chiarito che l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle



pertinenze della strada stessa, salvo tuttavia che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 23919 del 22/10/2013 e n. 287 del 13/1/2015).

Di recente, la Suprema Corte ha così statuito: *“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (...)”* (cfr. Cass. n. 6703/2018).

**3.2.** Ciò posto, nell'atto di citazione di primo grado, Mariarosaria Sermolino ( attrice in primo grado ed odierna appellata ), dopo aver descritto la dinamica e il luogo ebbe a verificarsi il sinistro *“ (...) il giorno 06 feb. 2008 nel territorio del Comune di Giugliano (NA) verso le ore 09,00 circa l'attrice si trovava alla Via Labriola allorquando, mentre stava camminando a piedi sul marciapiede in prossimità dell'ufficio postale, - a causa del distacco di parte della pavimentazione pericolosamente dissestata- cadeva rovinosamente contro un cassonetto dei rifiuti posto accanto al marciapiede; (...) l'istante, ponendo il piede in detto punto (apparentemente integro) perdeva l'equilibrio e rovinava cadendo e sbattendo col ginocchio sinistro e addome prima contro il cassonetto per poi finire sull'asfalto”* (cfr. pag. 1-2 dell'atto di citazione di primo grado), ha rappresentato l'incuria ed il difetto di manutenzione della strada, sostenendo che questa avesse determinato una situazione di pericolo occulto e non prevedibile ( *“ (...) il punto insidioso si presentava apparentemente integro ma il basolato si sfaldava e franava al passaggio pedonale; (...) il luogo pericoloso non era affatto visibile, prevedibile e/o distinguibile; (...) detta situazione costituiva per la pluralità dei passanti un pericolo non avvistabile ed assolutamente non distinguibile e prevedibile; (...)”* )

nessuna segnalazione di lavori risultava apposta né con cartelli e/o insegne né tanto meno risultava transennato il perimetro interessato (...) (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione di primo grado), reclamando, pertanto, l'affermazione di responsabilità del convenuto Comune di Giugliano in Campania in ordine alla produzione dell'evento dannoso, in via principale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale *"unico ed esclusivo responsabile del sinistro de quo per essere istituzionalmente demandato alla custodia nonché manutenzione, vigilanza e controllo dell'area ove ebbe a verificarsi l'evento"* (cfr. pag.7 della citazione di primo grado), e in via subordinata per violazione del regime generale dell'art. 2043 c.c. *"che impone nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto"* (cfr. pag. 8 della citazione di primo grado).

Or dunque, appare evidente che Mariarosaria Sermolino ha inteso dedurre, in prima battuta, la responsabilità dell'ente convenuto sotto il profilo della responsabilità per custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Sicché il primo Giudice correttamente ha inquadrato la fattispecie al suo esame nel solco della responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. così come correttamente ne ha ritenuti sussistenti i presupposti costitutivi, per le ragioni che di seguito si dirà.

4. Col terzo motivo di gravame - rubricato *"Violazione art. 115 e 116 c.p.c. Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Carenza del percorso motivazionale"* - l'appellante lamenta il malgoverno del complessivo materiale probatorio da parte del Tribunale e di conseguenza l'erroneità, l'illogicità e la carenza di motivazione della decisione.

All'opposto, esso sostiene che le deposizioni dei testimoni fossero chiaramente inattendibili ed in contrasto con quanto dedotto dalla stessa attrice nell'atto introduttivo, così da non potere *"legittimare l'accoglimento della domanda"* (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).

Il motivo è infondato.

4.1. In primo luogo, deve ritenersi pienamente acquisita la prova in ordine alla caduta della Sermolino nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità da ella descritti ovvero “*a causa del distacco di parte della pavimentazione pericolosamente dissestata*” e , più esattamente, a causa del “*basolato (apparentemente integro, che) si sfaldava e franava al passaggio*” della donna, provocandone la caduta.

In tale senso depongono le testimonianze assunte dal giudice istruttore, pienamente circostanziate e confermative del narrato della citazione.

In particolare, la testimone Emanuela Sermolino - della cui affidabilità questa Corte non ha alcuna valida ragione di dubitare, benchè dichiaratasi sorella di Mariarosaria Sermolino - così riferì in occasione della sua deposizione: “*ricordo che tornavamo dall'ufficio postale, in via Arturo Labriola n°2, era il 2008 il giorno dopo carnevale, la mattina intorno alle 9- 9.30. (...) Ad un certo punto mia sorella camminando ha poggiato il piede sinistro sul marciapiede, sul bordo che sembrava integro, che poi è franato. Cadendo urta la gamba destra contro un cassonetto della spazzatura (...) Lei si è fatta male al ginocchio sinistro. C'era anche il suo attuale marito, all'epoca erano conoscenti, Aniello Sabatino. Lui poi l'ha accompagnata in ospedale (...)*” (dichiarazione resa all'udienza del 1° marzo 2013).

Allo stesso modo, il secondo testimone, Aniello Sabatino (attuale marito della Sermolino) – della cui attendibilità la Corte non ha motivo di dubitare - dichiarò: “*Ricordo che era il 2008, il giorno dopo carnevale, tornavamo dall'ufficio postale, ad un tratto Maria Rosaria poggiò il piede sinistro sul bordo del marciapiede che si sgretola. Lei andò a finire con il ginocchio vicino al cassonetto della spazzatura e cadde a terra. Il ginocchio sinistro. C'era anche mia cognata Sermolino Emanuela. (...) Non c'era alcuna segnalazione lungo la strada, via Labriola. Era di mattina. Dopo averla soccorsa solo io e mia moglie siamo andati in ospedale. Il marciapiede era coperto da mattoncini quadrati. (...) Preciso che quando accadde l'incidente, l'attrice mise il piede su un cubetto, questo è il mio concetto di*



*"bordo" del marciapiede. All'epoca erano presenti più cubetti. Non c'erano transenne. Il marciapiede appariva completamente integro.*" (dichiarazione resa all'udienza del 1° marzo 2013).

Orbene, tali dichiarazioni, all'evidenza sovrapponibili tra loro, offrono, nel complesso, la medesima e chiara ricostruzione dell'accaduto e dunque la prova del fatto storico da cui è originata la pretesa di danno della Sermolino, comunque riconducibile al difetto di controllo e di manutenzione da parte del Comune, quale ente proprietario della strada, che nel contempo, non ha né allegato (cfr. comparsa di costituzione in primo grado) né dimostrato che l'anomalia del marciapiede si fosse appena formata tanto da non consentirgli di intervenire per ripristinare una condizione di normale percorribilità della strada; in sostanza nulla ha dedotto — né tantomeno provato — in merito alla repentinità della formazione dell'anomalia della strada ed all'impossibilità di eliminarla prima dell'incidente.

Ebbene, la mancata allegazione e dimostrazione da parte del Comune di Giugliano in Campania di un'efficiente attività di controllo della strada e di un diligente impegno allo scopo di garantire un intervento tempestivo per la rimozione o segnalazione del pericolo impongono l'affermazione della responsabilità dell'ente territoriale convenuto: e ciò poiché non è ascrivibile alcuna responsabilità al proprietario della strada solo allorquando l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero quando il fattore di pericolo ha esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente proprietario.

D'altra parte, conforta l'assunto della Sermolino, quanto alla eziologia delle sue lesioni, anche la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale (che, oltretutto, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'appellante Comune) svolta in primo grado dal dott. Francesco Sarnataro, ove si evidenzia la compatibilità tra la dinamica dell'incidente così

come riferita dalla Sermolino ed i danni dalla stessa riportati (nella specie “*contusione ginocchio sinistro con versamento articolare*”). (cfr. pag. 5 della CTU di primo grado).

5. Con il quarto ed ultimo motivo di appello, il Comune di Giugliano in Campania si duole della mancata applicazione da parte del primo Giudice del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 nella vicenda in esame ove, invece, a suo parere, la responsabilità nella produzione dell'evento dannoso “*era da imputare esclusivamente alla grave condotta colposa della sig.ra Sermolino Maria Rosaria*”, la quale “*con lo utilizzo di una normale diligenza avrebbe potuto evitare il sinistro se solo avesse circolato al centro del marciapiede e quindi distante dal cassonetto dei rifiuti*” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello).

Anche tale motivo non merita apprezzamento.

5.1. In via generale, con riguardo alla responsabilità degli enti pubblici in relazione ai sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale, si rammenta che: “*a) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della pubblica amministrazione, misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; b) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) in particolare, l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima – al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode*” (Cass. n.15761/16; n.6703/18; ord. n.7805/17; n.6101/13).

In altre parole, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore (danneggiato) del



nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno.

Il suddetto nesso potrebbe essere mitigato o escluso anche dalla condotta incauta della vittima, rilevante ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2 c.c., di talché il Giudice è tenuto ad accertare e graduare l'effettiva incidenza causale di tale comportamento sull'evento dannoso, che potrebbe risultare causato in concorso (art. 1227 comma 1 c.c.) o in esclusiva (art. 1227 comma 2 c.c.) dal danneggiato (*cf.* Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482; *conf.* Cass. 08/10/2019, n. 25028; Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n. 18100).

I caratteri della prova liberatoria del caso fortuito ex art. 2051 c.c., quando invocata in relazione al fatto del danneggiato, possono essere sintetizzati come di seguito:

a) integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità, quindi, intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento);

b) il caso fortuito può consistere nella stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera "*occasione*" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;

c) tale forma di responsabilità oggettiva rinviene la sua *ratio* nel dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, attenuato dal dovere di cautela, con fonte nell'art. 2 Cost., in capo a chi entri in contatto con la cosa. Perciò, quando il comportamento del danneggiato sia

apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica si risolve in un giudizio di bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;

d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e deve ritenersi integrato il caso fortuito.

Va inoltre aggiunto che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass. civ. civile sez. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018; sez. III, 31/10/2017, n.25837; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018, secondo cui il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di



causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva).

5.2. Facendo applicazione dei richiamati principi, ai quali questa Corte intende uniformarsi, deve osservarsi che, nel caso in esame, la condotta tenuta dalla danneggiata non possa qualificarsi come imprudente o disattenta, né abbia in alcun modo concorso a cagionare l'evento.

Assorbente si rivela la considerazione per cui, come dichiarato da entrambi i testi, la caduta si verificò perché la donna (nelle circostanze di luogo e di tempo descritte in citazione) *“camminando ha poggiato il piede sinistro sul marciapiede sul bordo che sembrava integro, che poi è franato”* (cfr. dichiarazione resa da Emanuela Sermolino all'udienza del 1° marzo 2013, confermata anche dall'altro teste Aniello Sabatino): se dunque il tratto di marciapiede sul quale la Sermolino stava camminando al momento dell'infortunio appariva perfettamente integro, ben difficilmente la stessa (anche prestando la massima attenzione) avrebbe potuto avvedersi per tempo della instabilità e fragilità di quel punto preciso della pavimentazione che di fatto si evidenziò soltanto a seguito ed in conseguenza della pressione esercitata dal peso dell'attrice sulla superficie.

*Ergo*, come ha statuito il primo Giudice, va riconosciuta nella produzione dell'incidente occorso a Mariarosaria Sermolino la responsabilità in via esclusiva del Comune di Giugliano in Campania, che, evidentemente, non ha garantito la sicurezza della strada, omettendo di adottare le iniziative e quegli accorgimenti necessari per

tutelare e garantire la sicurezza degli utenti, che, in ipotesi, avrebbero potuto impedire che il medesimo sinistro si verificasse.

La decisione anche sul punto va confermata.

6. Al rigetto dell'appello segue la condanna del Comune di Giugliano in Campania a rifondere a Mariarosaria Sermolino anche le spese del giudizio d'appello, che vanno liquidate d'ufficio come indicato nel dispositivo della presente sentenza, tenendo conto del valore della controversia (da ragguagliare, nella specie, al *decisum*) e degli altri parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come aggiornati con D.M. n. 37/2018), per la liquidazione giudiziale dei compensi spettanti agli avvocati, considerando, altresì, che nel presente giudizio di appello non vi è stata attività istruttoria.

Inoltre, l'integrale rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per l'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi del D.P.R. dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

#### P.Q.M

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Giugliano, in persona del Sindaco *pro tempore* - con citazione per l'udienza del 21 luglio 2016, notificata il 24 marzo 2016 - nei confronti di Mariarosaria Sermolino, avverso la sentenza n. 12225/2015 pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 28 settembre 2015, così provvede:

- A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
- B) condanna il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco *pro tempore*, a pagare in favore di Mariarosaria Sermolino le spese del grado di appello, che liquida in € 2.400,00 per i compensi ed € 360,00 per le spese generali, e distrae in favore dell'avv. Augusto Corsaro;

C) dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 16 novembre 2020.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(dr.ssa Marielda Montefusco)

(dr. Alessandro Cocchiara)



UNEP - NAPOLI  
A/10 Cr. 53291

NON URGENTE

Dritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 10,69
Varie	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13,27</b>

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 09/12/2020  
L'Ufficiale Giudiziario

